

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA**

RICORSO

CON RICHIESTA DI SOSPENSIVA

ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

PER MIRIAM PRESTIA (C.F. PRSMRM87A45F537Q)
rappresentata e difesa giusta procura in calce dall'Avv.
Francesco Pitaro, (C.F. PTRFNC73M09C352F) ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro via XX
Settembre n. 62 (pec
francesco.pitaro@avvocaticatanzaro.legalmail.it),

CONTRO

Ministero della Giustizia, in persona del l.r.p.t
Commissione Interministeriale RIPAM, in persona del l.r.p.t,
Associazione Formez, in persona del l.r.p.t.

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

LUCA LEONE (N. 784)

MICHELE CIMMINO (N. 953)

GIUSEPPE PORCINO (N. 7323)

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIVA E ADOZIONE DI OGNI IDONEA

MISURA CAUTELARE

- della GRADUATORIA FINALE DI MERITO del Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità
di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da
inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600
Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di
cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei

servizi di cancelleria - Codice 02 Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18/02/2026, nella parte in cui ha erratamente, illegittimamente ed illogicamente classificato il ricorrente alla posizione n. 11350 (idonea non vincitore) e non nella superiore posizione n. 702 (vincitore), e/o nella corretta posizione superiore a quella illegittimamente attribuitogli a causa della illegittima, illogica ed errata valutazione di 1 quesito contenuto nella prova scritta (+1) e della manca attribuzione di n. 3 punti per lo svolgimento del servizio presso l'Ufficio per il Processo (UPP)

- dell'esito della PROVA CONCORSO della ricorrente valutata in modo illegittimo, illogico ed errato con il punteggio totale di 23.25;

- della **domanda n. 15** della prova scritta sottoposta alla ricorrente il giorno 24/10/2025 alle ore 8:00 del mattino erratamente ed illegittimamente valutata dalla Commissione **con -0,25 e non con +0,75;**

- della domanda di partecipazione nella parte in cui erratamente ed illegittimamente la Commissione di Valutazione non ha attribuito **+3 punti in ordine al servizio svolto presso l'Ufficio del Processo**, per come attestato e certificato dalla candidata ricorrente;

- di ogni verbale di Commissione di Valutazione;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e consequenziale, ancorché non conosciuto;

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente di ottenere la giusta, corretta e legittima valutazione della prova scritta;

NONCHE' PER LA CONDANNA

ad attribuire alla ricorrente il complessivo punteggio di 27,5 o altro maggiore o minore punteggio oche sarà determinato dal tar

E PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30

C.P.A.

della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'inserimento all'interno della Graduatoria del giusto, legittimo e corretto punteggio relativo alla prova scritta di 27,25

NONCHÉ, OVE OCCORRA E, COMUNQUE IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE, PER L'ANNULLAMENTO

Dell'art. 7 del bando di concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 indetto dalla Commissione RIPAM nella parte in cui richiede al candidato ricorrente il deposito all'interno della domanda di partecipazione di un esplicito "attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato".

PREMESSE DI FATTO

1) Fin da subito si rileva che la ricorrente ha partecipato al concorso indetto con bando avente ad oggetto "*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia*", che si deposita, svolgendo la prova scritta in data 24 ottobre 2025 alle ore 8,00 presso la sede di Roma (codice candidatura ZVCZZ1HXUN).

2) In seguito allo svolgimento della prova scritta, il Ministero ha attribuito alla prova scritta svolta dal ricorrente, per come si evince dall'esito della prova scritta, che si deposita ed impugna, il "punteggio **totale di 23,25**, esito prova: superata, punteggio minimo 21, corrette: 33, errate 6, non date 1".

La ricorrente è stata dichiarata idonea avendo conseguito il punteggio superiore a 21.

3) In data 18/02/2026 è stata pubblicata la graduatoria finale di merito relativa al concorso de quo, in cui la candidata ricorrente risulta essere classificato al posto n. 11.350 con il punteggio di **23,25 IDONEA NON VINCITRICE**.

Dalla pubblicazione della graduatoria la ricorrente ha potuto evincere di avere ottenuto il punteggio di 23,25 alla prova scritta ed il punteggio di ZERO relativo al "punteggio valutazione dei titoli".

Solo in tale circostanza ha preso atto che all'interno della graduatoria nella parte relativa a "punteggio valutazione titoli" la Commissione ha illegittimamente attribuito alla ricorrente il punteggio ZERO, nonostante la stessa avesse dichiarato di avere prestato servizio nella veste di addetto all'ufficio del processo giusto certificato allegato.

La ricorrente infatti aveva allegato alla sua domanda di partecipazione al concorso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che pure si deposita, con cui ha "*dichiarato di essere in servizio presso l'Ufficio per il Processo del Tribunale di Pisa con rapporto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 20 GIUGNO 2020 e di essere in possesso dell'Addendum al contratto di lavoro regolarmente rilasciato dall'Amministrazione*

*con il quale il rapporto è stato prorogato fino al **30 GIUGNO 2026**, confermando la piena continuità e validità del rapporto di servizio presso l'ufficio per il processo e di impegnarsi a trasmettere tempestivamente l'attestazione ufficiale di servizio non appena l'ufficio del personale del Tribunale di Pisa la renderà disponibile, di allegare a titolo di documentazione integrativa l'estratto conto gestione dipendenti pubblici a conferma del proprio rapporto di servizio presso l'ufficio per il processo del Tribunale di Pisa”.*

Il punteggio relativo agli anni di servizio svolti dalla candidata ricorrente presso l'ufficio per il processo non è stato in nessun modo valutato dalla Commissione di Valutazione che ha attribuito agli anni trascorsi in servizio l'illegittimo, illogico ed ingiusto punteggio di ZERO.

La ricorrente è costretta ad adire Codesto On.le TAR per chiedere l'annullamento in parte qua della graduatoria e la correzione dell'esito della prova scritta e della sua correzione che è stata svolta in modo illegittimo per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) VIOLAZIONE DEL BANDO – ILLOGICITA'/IRRAGIONEVOLEZZA/SPROPORZIONALITA' DEL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE” – ILLOGICITA'/INFONDATEZZA DELLA VALUTAZIONE– MANIFESTA INGIUSTIZIA

La ricorrente candidata ha conseguito il punteggio relativo alla prova scritta di 23,25 e però, fin da subito, si rileva che all'interno della prova vi è una domanda valutata dalla Commissione in modo errato, illogico e illegittimo, la cui corretta, legittima e logica

valutazione classifica la candidata ricorrente VINCITRICE del concorso ed idonea immediatamente all'assunzione.

Infatti, all'interno delle domande a risposta multipla presenti nella prova scritta, vi è una domanda formulata in modo errato ed illegittimo ed illogico dalla Commissione, alle quali la candidata ha attribuito una risposta corretta e valida e che, però, in modo illogico ed illegittimo, la Commissione di valutazione ha valutato in modo negativo attribuendogli il punteggio di $-0,25$.

Il quesito errato è contenuto all'interno della domanda n. 15 della prova scritta espletata.

La domanda n. 15 prevedeva quanto segue:

“Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessun delta è alpha”. In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?

- a) Tutti i beta potrebbero essere delta;
- b) Tutti i gamma potrebbero essere delta;
- c) Tutti gli alpha potrebbero essere delta;”

La ricorrente ha confermato come risposta corretta la numero 2 ovvero che “Tutti i gamma potrebbero essere delta”.

Ed infatti, per come si evince dall'antecedente, non sussiste nessuna relazione tra “gamma” e “delta e pertanto anche la risposta scelta dalla ricorrente è esatta, corretta e logica.

La Commissione di valutazione ha, invece, considerato corretta unicamente la risposta n. 3 “Tutti gli alpha potrebbero essere delta”, valutando la risposta data dalla ricorrente con $-0,25$,
OVVERO NEGATIVA!

Tale valutazione è del tutto illogica, illegittima, incongrua ed errata.

Sul punto fin da ora si rileva esservi diversi precedenti con cui Codesto On.le TAR ha così statuito “... **la risposta indicata dall’Amministrazione come corretta è in realtà erronea**, mentre è esatta quella fornita dall’odierna ricorrente in quanto “(...) *posto che la locuzione “non è necessariamente vera” significa che può essere vera o falsa, quindi sono possibili entrambe le opzioni – affermativa e negativa – quanto alla prima risposta, va detto che certamente non è possibile che tutti beta siano delta, dato che i beta comprendono gli alpha e nessun delta è alpha, per cui solo una parte di beta può essere delta; altrettanto impossibile è che tutti gli alpha siano delta, essendo ciò categoricamente escluso dalla terza premessa; è invece possibile la seconda risposta: considerato che mentre si legge che i gamma sono in parte beta, che perciò comprende tutti gli alpha e alcuni gamma, nulla si dice nelle premesse circa il rapporto tra i gamma e i delta, per cui ben possono i gamma essere delta (...)*” (ex multis TAR ROMA 398/2026, 1283/2026). Codesto TAR ha già esaminato la vicenda de qua statuendo che l’unica risposta corretta tra le tre è quella data correttamente dalla ricorrente, alla quale deve essere attribuito il punteggio pieno di + 1.

Né Commissione Ripam né Formez, in seguito alle svariate sentenze rese da Codesto TAR prima della pubblicazione della graduatoria, hanno corretto la valutazione errata data alla prova scritta del ricorrente, il quale è costretto a rivolgersi all’Autorità

Giudiziaria per sentire accertato, anche in questo caso, quanto più volte dal TAR già statuito.

2) VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FAVOR PARTECIPATIONIS E PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNIVOCITA'

Il quesito errato era previsto dal bando di concorso alla lettera “b) n. 8 quesiti volti a verificare la *capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale*. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: - risposta esatta: +0,75 punti; - mancata risposta: 0 punti; - risposta errata: -0,25 punti”.

Il quesito è stato sottoposto al candidato ricorrente in modo illogico ed illegittimo e ciò in quanto LA Legge e il bando prevedono che ogni quesito deve avere una sola risposta corretta.

Ed invece all'interno del quesito n. 15 sussistono almeno 2 risposte corrette e logiche.

Le risposte fornite dal ricorrente, infatti, sono del tutto corrette e fondate su un totale ed assoluto ragionamento critico verbale e ad essere deve essere attribuita una valutazione positiva di +0,75.

La Giurisprudenza in materia è univoca nel ritenere che: ***“In particolare, è necessario preliminarmente rilevare che nelle procedure concorsuali fondate su prove d'esame aventi ad oggetto quesiti a risposta multipla è imprescindibile che la risposta da considerarsi valida per ciascun quesito debba essere l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo la predisposizione di***

*quesiti strutturati con tali modalità un preciso obbligo dell'Amministrazione. Tale obbligo è, infatti, posto a garanzia di una valutazione equanime dei candidati, in stretta conformità al principio della parità di trattamento, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Ne consegue che solo quesiti formulati in maniera chiara, completa e inequivoca, tali da consentire l'univocità della risposta, possano essere considerati idonei a realizzare il suddetto obiettivo di par condicio dei candidati. Al contrario, l'eventuale erroneità e/o ambiguità dei quesiti, con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, è senz'altro illegittimi poiché "l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta deve potersi desumere **con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo**, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, n. 7392/2018; Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 3183/2021);*

Tanto sopra, pertanto, la Commissione di valutazione deve essere condannata ad ottemperare una valutazione positiva delle risposte fornite dalla ricorrente e ad attribuire il punteggio pieno di +0,75(ovvero di +1).

"Una valutazione "virtuale" dei quesiti sterilizzati, basata sul fatto che alcuni avrebbero comunque fornito la risposta esatta, posto che le risposte a tali quesiti semplicemente non potevano essere più considerate". Al contrario, la neutralizzazione della domanda sbagliata "non [può] determinare alcuna alterazione della par condicio dei concorrenti e quindi la violazione di un principio il cui

rispetto è fondamentale nelle procedure concorsuali pubbliche”, trattandosi di “un’operazione neutra sotto il profilo del risultato finale e dell’assetto terminale della graduatoria” (Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4358; nello stesso senso anche Sez. III, n. 158 del 5 gennaio 2021).

La P.A. ha, dunque, erratamente attribuito il punteggio di -0,25 alla risposta corrette fornite dalla ricorrente e deve essere condannata ad aggiungere al punteggio totale conseguito dalla ricorrente quello ulteriore relativo alla risposta corretta (+1).

3) SULLA ILLEGITTIMA E ARBITRARIA MANCATA VALUTAZIONE DEGLI ANNI DI SERVIZIO -VIOLAZIONE ART. 7 DEL BANDO

Ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso: *“Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito - 1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. 2. La valutazione è effettuata sulla base dei **titoli dichiarati** dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 3. Per entrambi i codici di concorso, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, commi 4 e 5, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ai*

candidati che hanno prestato servizio nella veste di addetto all'ufficio per il processo, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per almeno due anni consecutivi e il predetto servizio sia stato prestato con merito e tale merito sia debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, è attribuito un punteggio aggiuntivo per titoli per un massimo di 5 punti per il Codice 01-Funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e per un massimo di 3 punti per il Codice 02-Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, secondo i seguenti parametri: (Codice 01) Funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) Punteggio massimo attribuibile 5 punti. a) 2 punti per aver svolto per almeno due anni consecutivi il servizio di addetto all'ufficio per il processo; b) 0,75 punti per ciascun trimestre di servizio successivo al compimento del citato servizio di due anni consecutivi. (Codice 02) Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Punteggio massimo attribuibile 3 punti. a) 1 punto per aver svolto per almeno due anni consecutivi il servizio di addetto all'ufficio per il processo; b) 0,50 punti per ciascun trimestre di servizio successivo al compimento del citato servizio di due anni consecutivi.

La candidata ricorrente ha correttamente e legittimamente dichiarato all'interno della domanda di partecipazione al concorso – nel riquadro indicato- di : *“aver prestato servizio nella veste di addetto all'ufficio per il processo per almeno due anni consecutivi con merito debitamente attestato, così come dichiarato in fase di sottomissione della domanda di*****

partecipazione al concorso: Sì; Allegati: certificato attestante l'aver prestato servizio nella veste di addetto all'ufficio per il processo.

La Commissione di Valutazione ha del tutto illegittimamente, illogicamente ed arbitrariamente IGNORATO quanto dichiarato e allegato dalla candidata ricorrente ed ha valutato la sua esperienza lavorativa con ZERO punti.

3.B) La candidata ricorrente è stata costretta ad autocertificare il servizio espletato con merito in quanto il bando ha richiesto una attestazione da parte del proprio datore di lavoro.

L'incolpevole candidata è stata costretta ad autodichiarare e allegare la documentazione richiesta alla domanda di partecipazione stante l'inerzia e l'omissione del proprio datore di lavoro.

Ed infatti, la candidata ricorrente ha anche allegato, alla domanda di partecipazione, la richiesta redatta a mezzo pec con cui **ha chiesto al Tribunale di Pisa -Ufficio Personale in data 05/12/2025** : *“Il rilascio di attestazione ufficiale di servizio relativa al periodo lavorativo. La richiesta è effettuata in vista della partecipazione al concorso del Ministero della Giustizia, profilo 01 e 02, che richiede documentazione attestante **l'aver prestato servizio come funzionario addetto all'ufficio per il processo, con merito debitamente attestato**. Si richiede cortesemente che l'attestazione contenga: - data inizio del rapporto di lavoro; indicazione che il servizio è tuttora in corso; profilo/mansione; ringrazio anticipatamente ...”*

Il Tribunale di Pisa - Ufficio personale ha serbato, fino ad ora, la totale inerzia ed omissione in relazione alla suddetta istanza

notificata dalla candidata ricorrente, la quale si è tempestivamente attivata a richiedere quanto richiesto dal bando.

Pertanto, la candidata ricorrente ha correttamente e legittimamente partecipato al concorso autocertificando gli anni di servizio espletato nell'ufficio del processo e allegando il contratto di lavoro e la proroga e la documentazione certificante il servizio tra i titoli posseduti e, nonostante ciò, la Commissione di Valutazione ha erratamente, illogicamente, illegittimamente ed arbitrariamente omesso di valutare tali titoli posseduti e corrisposto il punteggio di ZERO, che è del tutto immotivato ed ingiustificato e incongruo e illegittimo.

3.C) VIOLAZIONE D.L. 80/2001

Ai sensi del decreto Legge 80/2021 co. 4 : *"4. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, e, per la Giustizia amministrativa, limitatamente al personale di cui al comma 3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per almeno due anni consecutivi: ... d-bis) costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle ((amministrazioni dello Stato;))* **5. L'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, può prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area**

professionale, prevedere una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. L'amministrazione della Giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, può prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha prestato servizio, un attestato di servizio prestato con merito.”

Nel caso che occupa, l'incolpevole candidata ricorrente, sebbene avesse richiesto al Tribunale di Pisa il rilascio dello spettante attestato di merito, a causa dell'inerzia/omissione del datore di lavoro/pa, ha dovuto autocertificare di avere svolto il servizio da oltre due anni allegando la documentazione comprovante.

3.D) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Fermo restando la completezza della domanda di partecipazione della ricorrente, si rileva che in ogni caso **la Commissione di Valutazione non ha in nessun modo preso in considerazione quanto autodichiarato dalla candidata ricorrente e provato attraverso l'allegazione del contratto di lavoro e relativa proroga.**

Secondo il principio di autoresponsabilità e il principio di soccorso istruttorio, infatti, la Commissione di valutazione che ha valutato la domanda di partecipazione della ricorrente **avrebbe dovuto – in caso di dubbio – “soccorrere” la candidata** acquisendo d'ufficio il contratto di servizio e richiedendo l'attestato di merito al datore di lavoro/PA inerte e omissivo.

Tra l'altro la candidata ricorrente è dipendente del Ministero della Giustizia, lo stesso Ministero che ha indetto la procedura e al quale verranno assegnati i candidati vincitori.

La Commissione di valutazione ha evidentemente violato il basilare principio di soccorso istruttorio che obbliga la Commissione a "soccorrere" la domanda dei candidati e ad acquisire – anche d'ufficio qualora in suo possesso, come nel caso che occupa – tutta la documentazione ritenuta necessaria.

"Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. Specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore **per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione**. In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto

agli altri candidati in palese violazione della par condicio. **In ogni altro caso, invece, il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili**, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza." Consiglio di Stato sez. VII, 12/05/2025, n. 4042.

"Il punteggio aggiuntivo deve essere attribuito **allorché i titoli e le esperienze, non considerati dalla Commissione, risultano puntualmente indicati nella domanda di partecipazione** senza necessità di integrazione alcuna, costituendo il mancato, pedissequo rispetto del format nulla più che una irregolarità, e come tale, valutabile a prescindere dall'attivazione del soccorso istruttorio." T.A.R. Roma Lazio sez. IV, 26/09/2025, n. 16654.

Si chiede, pertanto, che il TAR , vista la correttezza e la completezza della domanda di partecipazione in cui la candidata ricorrente ha dichiarato il titolo posseduto e ha allegato tutti i documenti in suo possesso, voglia accertare il possesso in capo alla candidata ricorrente del titolo/servizio di addetto all'ufficio per il processo e conseguentemente attribuire alla candidata ricorrente lo spettante punteggio di + 3 per aver espletato il predetto servizio per 3 anni.

4) SULL'ATTESTATO DI MERITO

Il Tribunale di Pisa/Ministero della Giustizia NON HA MAI emanato il chiesto attestato di merito rimanendo inerte ed omissivo.

Tale omissione ed inerzia non può, ovviamente, causare nessuna lesione in capo alla candidata ricorrente, la quale vanta

il pieno ed integrale diritto di ottenere il punteggio spettante in virtù del servizio prestato.

La candidata ricorrente ha dichiarato all'interno della domanda di partecipazione di aver provveduto a richiedere l'attestato di merito, allegando la pec di richiesta, al datore di lavoro/Ministero della Giustizia che a tutt'oggi è ancora inerte ed omissivo e non ha mai rilasciato quanto richiesto né mai ha rigettato l'istanza di rilascio.

Di detta omissione ed inerzia, ovviamente, non è responsabile la candidata ricorrente la quale ha autocertificato in virtù del principio di autoresponsabilità di avere svolto il servizio e di avere richiesto il rilascio dell'attestato di merito, allegando come prova documentale il contratto di lavoro, la proroga e la richiesta di rilascio dell'attestato di merito.

Cos'altro, insomma, la ricorrente avrebbe dovuto dichiarare per poter ottenere il punteggio spettante in virtù del servizio espletato e alla luce del principio di autoresponsabilità e a fronte dell'inerzia/omissione serbata dal datore di lavoro/Ministero della Giustizia?

La candidata ricorrente ha, pertanto, depositato all'interno della domanda di partecipazione la richiesta dell'attestazione di merito (rimasta priva di riscontro alcuno da parte del datore di lavoro), il contratto di lavoro, la sua proroga e l'estratto conto contributivo di INPS.

6) IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE – SULL'ART. 7 DEL BANDO

Si chiede in via di estremo subordine, e nella denegata ipotesi Codesto TAR ritenesse non superabile l'esibizione del

l'attestazione di merito, neanche a fronte dell'inerzia/omissione del datore di lavoro e del deposito del contratto di lavoro, l'annullamento dell'art. 7 del bando di concorso nella parte in cui richiede il deposito dell'attestazione di merito.

Tale ulteriore richiesta documentale è, infatti, discriminatoria e viola la par condicio dei candidati in quanto il rilascio o meno di tale attestazione di merito dipende esclusivamente dal terzo/datore di lavoro, sul quale l'incolpevole candidata ricorrente non ha nessuna responsabilità o colpa.

La candidata ricorrente si è, infatti, attenuta al contenuto del bando, ovvero ha richiesto prima della presentazione della domanda di partecipazione l'emanazione di tale attestato al proprio datore di lavoro/pa che è rimasto inerte ed omissivo e tale omissione ed inerzia non può ricadere sulla incolpevole ricorrente.

Vi è inoltre che alcuni datori di lavoro/Tribunali hanno regolarmente emanato l'attestazione richiesta da altri candidati ed alcuni datori di lavoro/Tribunali – come quello presso cui presta servizio la candidata ricorrente da oltre due anni – sono rimasti inerti con ciò provocando una evidente illegittima discriminazione tra i candidati, ovvero tra quelli il cui Tribunale di appartenenza ha rilasciato il chiesto certificato e quelli per i quali è rimasto inerte.

Tra l'altro l'art. 7 prevede che il "... merito sia debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato" inserendo una ennesima illegittima ed illogica discriminazione tra i candidati, cioè tra quelli per i quali il rapporto di lavoro a tempo

determinato CONTINUA a proseguire (come la ricorrente, attraverso una proroga) e quelli per i quali è terminato.

L'ART. 7 richiede che l'attestato di merito venga rilasciato solo ai candidati al termine del rapporto a tempo determinato, SENZA NULLA DIRE in merito ai candidati per i quali il rapporto di lavoro è ancora in svolgimento ed è stato prorogato, con ciò inserendo una illogica ed illegittima discriminazione tra i candidati lavoratori (in corso di rapporto) e i candidati non lavoratori (per i quali il rapporto di lavoro è terminato).

In ogni caso vi è che la ricorrente ha prestato servizio e presta ancora servizio (in virtù di addendum al contratto di lavoro/proroga) presso l'ufficio del processo del Tribunale di Pisa da oltre TRE anni ed ha diritto ad ottenere la conseguente attribuzione di +3 punti relativi ai titoli posseduti.

Si chiede, pertanto, nella denegata ipotesi in cui il TAR non dovesse riconoscere il servizio espletato dalla ricorrente, l'annullamento in parte qua dell'art. 7 del bando nella parte in cui ritiene necessario il rilascio da parte del datore di lavoro dell'attestazione di merito e non contempla il caso dell'inerzia/omissione del datore alla richiesta del candidato ricorrente, con conseguente riconoscimento del punteggio relativo agli anni di servizio espletati da parte della candidata ricorrente.

7) SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'eventuale accoglimento del ricorso de quo, e l'attribuzione del punteggio superiore di 27,25 (+1 in relazione all'errata domanda "alpha/gamma) e + 3 in relazione agli anni di servizio presso l'ufficio del processo) consentendo l'inserimento all'intero della

graduatoria della candidata ricorrente **tra i vincitori** in posizione n. 702, e/o nella superiore o minore posizione che Codesto Tribunale vorrà riconoscere, consentendole di essere assunta a tempo indeterminato.

8) SUI CONTROINTERESSATI.

Il ricorso in esame è finalizzato a conseguire una migliore posizione all'interno della graduatoria di oltre 10 mila posti con lo spostamento della posizione del ricorrente dalla 11.350 posizione alla 702.

Sussiste un numero di controinteressati smisurato e per i quali è materialmente impossibile ed insostenibile notificare il medesimo ricorso non conoscendo né indirizzi di residenza né, in ogni caso, essendo economicamente sostenibile l'eventuale notifica.

Il numero di controinteressati è ingente e parte ricorrente chiede fin da ora di essere autorizzata a notificare il presente ricorso anche a tutti i controinteressati necessari per pubblici proclami e a mezzo internet.

Si rileva che già parte ricorrente ha provveduto a richiedere gli indirizzi di alcuni controinteressati, giusta istanza che si deposita, ma che la PA è rimasta inerte ed omissiva.

9) SULLA ISTANZA DI SOSPENSIVA, ANCHE INAUDITA

ALTERA PARTE

Il fumus è nei motivi.

La PA ha errato nel valutare la prova scritta della ricorrente e i titoli/anni di servizio espletati presso l'ufficio del processo non attribuendo erratamente ed illegittimamente alla ricorrente ben n. 4 punti.

In relazione al periculum in mora, vi è che la ricorrente – se il suo compito scritto e la sua domanda fossero state correttamente e legittimamente esaminate da parte della Commissione – sarebbe oggi vincitrice di concorso.

Il periculum è grave ed irreparabile in quanto la ricorrente vanta il pieno diritto di ottenere la correzione della sua valutazione per conseguire la vincita del concorso e la conseguente sottoscrizione del contratto di lavoro.

La ricorrente è residente nel Comune di San Calogero (Vibo Valentia) in cui risiede con la propria famiglia dalla quale è stata costretta ad andar via per poter lavorare presso l'ufficio del processo del Tribunale di Pisa.

La lontananza del posto di lavoro dalla sua residenza hanno leso i rapporti familiari e provocato un danno grave ed irreparabile.

La ricorrente, pertanto, vanta il diritto di essere dichiarata vincitrice di concorso per poter aspirare ad essere assunta in una sede vicinoria alla residenza della sua famiglia.

La PA nelle more potrebbe – sempre che già non lo ha fatto – aver sottoscritto contratti di lavoro individuali con i candidati vincitori e candidati idonei che potrebbero, dunque, occupare il posto di lavoro vicinorio alla residenza della candidata ricorrente.

CONCLUSIONI

Si chiede che il TAR voglia, previa concessione di idonea misura cautelare, accogliere integralmente il ricorso e conseguentemente annullare in parte qua la graduatoria condannando la PA ad assegnare alla ricorrente il giusto, legittimo, logico, congruo e corretto punteggio alla prova scritta ed alla domanda di partecipazione e a posizionarla al n. 702 della

graduatoria, e/o nella maggiore posizione all'intero della graduatoria rispetto a quella illegittimamente attribuitale.

Si chiede solo in via di estremo subordine l'annullamento in parte qua dell'art. 7 del bando e il conseguente riconoscimento dei + 3 punti per gli anni di servizio espletato dalla candidata ricorrente e +1 per la risposta corretta data alla domanda n. 15 della prova scritta.

Con vittoria di spese e onorari come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede di essere ammessi a notificare il ricorso de quo mediante pubblici proclami attraverso il sito internet istituzionale della Commissione Interministeriale Ripam e/o della FORMEZ PA e/o del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, atteso che – dato l'elevato e sconosciuto numero di potenziali destinatari della notifica - non possono che ritenersi sussistenti, nel caso di specie quelle eccezionali circostanze che, secondo la giurisprudenza (sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. V, 21 maggio 2015 nel ricorso n.53723/2013; Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n.4948) consentono il ricorso a tale forma di notifica extra ordinem, tenuto anche conto delle difficoltà oggettive di reperire gli indirizzi dei destinatari della notifica.

Con ossequio.

Catanzaro, 27/03/2026

Avv. Francesco Pitaro